



ATTI DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 18 dicembre 2025

Deliberazione n. 12/2025

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Oggetto: Presa d'atto degli adempimenti di cui all'art. 5 Direttiva 2000/60/CE: riesame e aggiornamento Report ex art. 5 (*"Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell'utilizzo idrico"*) - quadro conoscitivo aggiornato e approccio metodologico analisi economica.

VISTA l'art. 5 della Direttiva 2000/60/CE - Direttiva quadro in materia di acque (in seguito anche *Direttiva acque*) - che al paragrafo 1 prevede che *"gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente Direttiva: un'analisi delle caratteristiche del distretto, un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e un'analisi economica dell'utilizzo idrico"* e al successivo paragrafo 2 dispone che *"le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro tredici anni dall'entrata in vigore della presente Direttiva e, successivamente, ogni sei anni"*;

VISTO l'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE che prevede che per ciascun distretto idrografico ogni Stato membro provvede a far predisporre un *piano di gestione del bacino idrografico* con i contenuti di cui all'Allegato VII della stessa Direttiva, nella cui Parte A (recante *"Piani di gestione dei bacini idrografici"*) è previsto che i Piani di gestione dei bacini idrografici comprendono, tra l'altro, la *descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico, a norma dell'art. 5 e dell'allegato II*, la *sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee* e la *Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'articolo 5 e dall'allegato III*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"*, con il quale è stata recepita nell'ordinamento giuridico nazionale la suddetta Direttiva 2000/60/CE ed in particolare la Parte terza - sezione I, recante *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione"*;

VISTO, IN PARTICOLARE, l'Allegato 4, Parte A (recante *"Piani di gestione dei bacini idrografici"*) al suddetto D. Lgs. n. 152/20'06 e ss.mm.ii., in cui è previsto che i Piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'art. 117 dello stesso Decreto Legislativo devono comprendere, tra l'altro, gli elementi indicati nell'Allegato VII, Parte A della Direttiva 2000/60/CE;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* che all'art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *“Autorità di bacino”*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *“con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)”*;
- al comma 4 prevede che *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”*;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico *“a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci”*;
- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE”*;
-

VISTO l'art. 64 del Decreto Legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera b), recante l'elencazione dei bacini idrografici compresi nel *Distretto idrografico del fiume Po*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il DPCM 4 aprile 2018, recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”*;

VISTO l’art. 170 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”* nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la *Direttiva acque* che all’art. 13 comma 7 prevede che i Piani di Gestione dei bacini idrografici siano *“riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall’entrata in vigore”* della stessa *“e, successivamente, ogni sei anni”* e all’art. 14 stabilisce che *“Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate (...) all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce”*;

VISTO, QUINDI l’art. 66 comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di adozione ed approvazione dei Piani di bacino, che prevede espressamente che *“Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce”*;

VISTO il *“Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po”* (di seguito brevemente definito PdGPo, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 24 febbraio 2010 e successivamente approvato con DPCM 8 febbraio 2013), il I° aggiornamento dello stesso (adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016) ed il II° aggiornamento dello stesso (adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021 e successivamente approvato con DPCM 7 giugno 2023);

VISTA la propria Deliberazione n. 7 del 19 dicembre 2024, recante *«Art. 66, comma 7, lett. a) D. Lgs. 152/2006 “Calendario e del Programma di lavoro e misure consultive” per il riesame e*

l'aggiornamento del Piano di Gestione delle acque e del Piano stralcio del bilancio idrico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del Piano di gestione del rischio di alluvioni ai sensi della Direttiva 2007/60/CE. Presa d'atto»;

VISTA la proposta di *“Riesame e aggiornamento Report ex art. 5 (“Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell’impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell’utilizzo idrico”) – quadro conoscitivo aggiornato e approccio metodologico analisi economica”*, predisposta dall’Autorità di bacino ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2000/60/CE in funzione delle attività di aggiornamento del PdGPO;

RITENUTO OPPORTUNO prendere atto del *“Riesame e aggiornamento Report ex art. 5 (“Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell’impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell’utilizzo idrico”) – quadro conoscitivo aggiornato e approccio metodologico analisi economica”* (riportato in allegato in modo da formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - Allegato n. 1), predisposto dall’Autorità di bacino ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2000/60/CE in funzione delle attività di aggiornamento del PdGPO;

ATTESO, INOLTRE, CHE, nelle more della nomina di un nuovo Segretario Generale, l’ing. Andrea Colombo esercita altresì le funzioni di *Segretario Generale facente funzioni* di questa Autorità di bacino distrettuale in forza dell’incarico ad egli conferito *ad interim* dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite la Nota prot. 14790/2025 del 10 giugno 2025, in conformità con quanto previsto dall’art. 7, comma 5 del *Regolamento Generale di organizzazione e di funzionamento degli uffici* di questa Autorità di bacino distrettuale, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019 e successivamente approvato con DM del 24 maggio 2022, n. 200;

DATO ATTO CHE la proposta di *“Riesame e aggiornamento Report ex art. 5 (“Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell’impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell’utilizzo idrico”) – quadro conoscitivo aggiornato e approccio metodologico analisi economica”*, predisposta dall’Autorità di bacino ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2000/60/CE è stata esaminata e condivisa nella seduta del 15 dicembre 2025 dalla Conferenza Operativa che ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

VISTO, INOLTRE il DPR n. 381 del 22 marzo 1974 recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche”* che all’art. 5 prevede che *“Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle relative autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183”*;

VISTO, INFINE, il verbale della seduta del 18 dicembre 2025 della Conferenza Istituzionale Permanente

Tutto ciò visto e considerato

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. Si prende atto del *“Riesame e aggiornamento Report ex art. 5 (‘‘Caratteristiche del distretto idrografico, esame dell’impatto ambientale delle attività umane e analisi economica dell’utilizzo idrico’’)* – *quadro conoscitivo aggiornato e approccio metodologico analisi economica*” (riportato in allegato in modo da formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - Allegato n. 1), predisposto dall’Autorità di bacino ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 2000/60/CE in funzione delle attività di aggiornamento del *“Piano di Gestione Acque”* (PdG Po).

ARTICOLO 2

1. Si incarica il Segretario Generale di questa Autorità di bacino distrettuale di provvedere ad assicurare adeguate forme di pubblicità del presente atto, tramite, in particolare, pubblicazione dello stesso sul sito web dell’Autorità medesima.

ARTICOLO 3

1. In conformità all'art. 176, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., nonché alle finalità di cui al presente atto provvedono, per il proprio territorio e nell’ambito delle competenze ad esse spettanti, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai propri ordinamenti.

Il Segretario Generale F.F.
(Andrea Colombo)

Il Presidente
(On.Vannia Gava)